

# **Regolamento per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio.**

## **Art.1 Principi Generali**

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina la partecipazione e la collaborazione di persone residenti sul territorio tramite organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 266/1991 (i.e. Associazioni/Gruppi sportivi/Pro-loco/Onlus) con sede legale nel Comune di Mondolfo finalizzati all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, della tutela e della valorizzazione del territorio.
2. Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
3. Il Comune di Mondolfo riconosce il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico e associazioni di volontariato, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale, come statuito dall'art. 118 della Costituzione.
4. Il servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il Volontariato civico è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
6. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo le organizzazioni di volontariato vincolate da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'instaurazione di rapporti con le associazioni di volontariato non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
7. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

## **Art. 2 Oggetto**

1. L'attività di volontariato civico disciplinato dal presente regolamento ha ad oggetto la valorizzazione e la manutenzione del territorio e dei servizi di interesse generale.
2. Le attività di cui al punto 1 si svolgono attraverso la predisposizione di progetti da parte dell'Amministrazione comunale e delle organizzazioni di volontariato del Comune di Mondolfo.

## **Art. 3 Tipologie di attività**

Il servizio civico riguarda interventi ordinari e straordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune di Mondolfo nonché i servizi di interesse generale, in particolare (l'elencazione è indicativa e non tassativa):

- a) prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso e nazionalità, con particolare riferimento alle fasce del bisogno sociale caratterizzate da malattia, povertà, diversità e marginalità;
- b) promozione e tutela dei diritti della persona e della qualità della vita;
- c) tutela e valorizzazione dell'ambiente e protezione del territorio da ogni forma di degrado ed inquinamento;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) valorizzazione della cultura e del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché promozione e sviluppo delle attività connesse;
- f) animazione, educazione, formazione e orientamento delle giovani generazioni;
- g) educazione e formazione degli adulti;
- h) promozione dell'attività sportiva non-agonistica e ludico-ricreativa.

## **Art. 4 Albo della Cittadinanza Attiva**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento è istituito l'Albo della Cittadinanza Attiva, qui di seguito "Albo".
2. Le associazioni interessate alle attività e ai servizi di cui al presente regolamento potranno presentare domanda di iscrizione all'Albo utilizzando i modelli predisposti dall'amministrazione comunale. Le domande dovranno indicare:

- Generalità complete,

- Possesso dei requisiti richiesti,
  - Attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal presente regolamento,
  - Disponibilità in termini di tempo,
  - Eventuali mezzi da mettere a disposizione.
3. Le domande di cui al comma 2, possono essere presentate dal 1 gennaio e fino al 31 gennaio di ogni anno.
4. L'Albo viene aggiornato dal Resp. del sett. LL.PP. entro il 10 febbraio di ciascun anno e pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
5. L'ordine di iscrizione all'Albo avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande all'ufficio protocollo del Comune.
6. Il mancato adempimento degli obblighi tributari, come meglio indicati al successivo art. 5, è causa di cancellazione dall'Albo.

#### **Art. 5 Requisiti per l'iscrizione all'albo**

1. Le Associazioni che intendono svolgere servizio di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:
- Avere sede legale nel Comune di Mondolfo,
  - Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate),
  - I volontari impiegati dalle Associazioni devono essere residenti nel Comune di Mondolfo,
  - Età non inferiore ad anni 18,
  - Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi,
  - Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1 e per i delitti contro la libertà personale,
  - Aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari e di altra tipologia (es. pagamento delle tariffe dei servizi erogati dall'Ente) del Comune di Mondolfo.
2. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Mondolfo.

#### **Art. 6 Accesso alle attività e modalità di svolgimento dell'attività**

1. Le Associazioni inserite nell'Albo presteranno la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il Responsabile del servizio competente, di seguito denominato Tutor a seguito dell'approvazione dell'apposito progetto.
2. Il Tutor, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, acquisite le domande ed eventualmente previo colloquio con l'Associazione richiedente, stabilirà le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizzerà corsi di formazione tenuti dal Comune di Mondolfo.
3. La chiamata delle associazioni iscritte all'Albo avviene sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione tenuto conto delle competenze specifiche richieste ed al principio generale di rotazione nell'assegnazione dei progetti. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri di (da intendersi in ordine gerarchico)
- 3.1 Richieste/proposte presentate da gruppi o associazioni,
- 3.2 Ordine di presentazione delle domande al protocollo.
4. Le Associazioni, ogni qualvolta prestino la propria attività, dovranno registrare la presenza in apposito Registro delle presenze.
5. Per ogni associazione dovrà essere individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con il Tutor e a cui segnalerà eventuali problematiche.

#### **Art. 7 Rinuncia e revoca**

1. Le associazioni potranno rinunciare al servizio civico avvisando il Tutor con un preavviso di almeno 60 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso, l'associazione verrà cancellata dall'Albo.
2. L'Ente potrà revocare l'incarico all'associazione o al singolo volontario civico in caso di inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 5. Nel caso di inadempimento ovvero di sopravvenienza di sentenze passate in giudicato di cui all'art. 5 non si applicherà alcuna esenzione/riduzione o concessione di contributo e si procederà alla cancellazione immediata dall'Albo.

### **Art. 8 Assicurazione**

1. Le Associazioni che svolgono il servizio di volontariato civico, provvederanno ad assicurare i propri volontari per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene alle associazioni le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. L'Associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.
4. L'Amministrazione comunale si impegna inoltre a osservare gli obblighi di Legge correlati alla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare alla L. 81/2008 e s.m.i.

### **Art.9 Mezzi e attrezzature**

1. In caso di utilizzo da parte dell'Associazione di un veicolo comunale:
  - è a carico dell'Ente tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di Legge, l'assicurazione, la fornitura di carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
  - è compito dell'Associazione attraverso i suoi volontari, il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'associazione e al Tutor.
2. I dispositivi di sicurezza verranno forniti dall'associazione ai propri volontari.

### **Art. 10 Obblighi e responsabilità del concessionario**

1. L'associazione è tenuta a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del disciplinare sottoscritto; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
2. Qualora si riscontrassero negligenze da parte dell'associazione, il Tutor provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'Albo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.
3. Il Tutor verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.
4. Il Referente dell'Associazione è tenuto a segnalare al Tutor eventuali comportamenti negligenti da parte di altri volontari ovvero assenze ingiustificate rispetto ai tempi concordati.
5. Ciascuna Associazione è pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura, intendendosi che l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti sono sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal Volontario medesimo.

### **Art. 11 Sponsorizzazioni**

1. L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 8.
2. L'amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

### **Art. 12 Riconoscimenti ed obblighi dell'Amministrazione**

1. L'amministrazione comunale si impegna a promuovere e valorizzare l'azione dei volontari e potrà conferire targhe o riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.
2. Ad ogni volontario, tramite le Associazioni, potranno essere offerti riconoscimenti sotto forma di opportunità culturali (biglietti omaggio a teatri comunali, musei e monumenti storici), rimborsi spese, agevolazioni sconti e altri vantaggi offerti da privati in ogni caso di modesta entità senza che ciò costituisca in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalle Associazioni.

### **Art. 13 Competenze**

1. La Giunta Municipale potrà, con proprio provvedimento, fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

2. Il resp. del sett. LL.PP.o il responsabile settore Servizi Sociali potranno, con propri provvedimento, apportare modifiche in ordine esclusivamente tecnico a disposizioni del presente regolamento.

**Art. 14 Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme vigenti in materia.

**Art. 15 Entrata in vigore e sperimentazione**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed è soggetto ad una sperimentazione di anni due dalla sua approvazione. Potranno essere apportate modifiche o integrazioni conseguentemente all'applicazione concreta di tale iniziativa.